

Scheda 8 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2003/5258 – ex art. 258 del TFUE.**

“Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione “cioccolato puro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia europea ritiene che l'Italia abbia violato le Direttive 2000/36/CE e 2000/13/CE, per aver emesso una normativa non conforme ad alcune disposizioni contenute nelle Direttive stesse. La prima Direttiva menzionata si propone di regolamentare l'utilizzo, nella fabbricazione dei prodotti di cioccolato, di grassi vegetali diversi dal burro di cacao. In particolare, la Direttiva dispone che l'aggiunta di detti grassi, nei prodotti di cioccolato, è consentita solo fino ad un massimo del 5% e che essa dovrà essere portata a conoscenza del consumatore mediante inserimento, nell'etichettatura, dell'avviso “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”. La Direttiva intende altresì armonizzare in modo completo, per tutti gli Stati UE, le denominazioni utilizzabili per i prodotti di cioccolato, al fine di unificare il mercato europeo di tali prodotti. Pertanto l'art. 4 esclude la possibilità che le legislazioni interne ai singoli Paesi membri introducano denominazioni diverse, rispetto a quelle di cui all'Allegato I della Direttiva stessa. Pertanto l'informazione resa al cliente deve rendersi compatibile con il predetto divieto dell'uso di denominazioni di vendita non considerate dalla Direttiva. Al riguardo, per converso, il legislatore italiano ha previsto (art. 28, co 1, Legge 1/3/2002, n. 39) che, laddove il prodotto di cioccolato non contenga grassi vegetali diversi dal burro di cacao, le denominazioni di vendita debbano essere completate con l'aggiunta, al sostantivo cioccolato, dell'aggettivo “puro”, ovvero che, in altra parte dell'etichetta, venga inserita la dicitura “cioccolato puro”. In proposito, la Corte di Giustizia sottolinea che il legislatore italiano, onde tutelare il consumatore (che anche la Direttiva europea ritiene, comunque, meritevole di essere edotto circa la presenza o meno di grassi diversi dal burro di cacao), ha introdotto “denominazioni di vendita” non ammesse dalla Direttiva medesima e, per ciò stesso, vietate. Infatti, la dicitura “cioccolato puro” costituirebbe una vera e propria “denominazione”, non potendo essere intesa, come sosterebbero le Autorità italiane, quale parte dell'etichetta e, quindi, estranea alla “denominazione”. Pertanto, la scelta nazionale di introdurre - per il cioccolato totalmente privo di grassi vegetali diversi dal burro di cacao - una distinta e peculiare denominazione (“cioccolato puro”), contrasta con l'approccio della Direttiva alla materia. Secondo le Autorità comunitarie, l'assenza o presenza dei grassi predetti può essere senz'altro segnalata, ma in modo tale da non modificare mai la stessa denominazione di vendita. Se infatti, per segnalare che il prodotto di cioccolato non contiene grassi vegetali diversi dal burro di cacao - nemmeno nella percentuale del 5% - fosse consentito adottare la specifica denominazione di “cioccolato puro”, il consumatore potrebbe assumere l'erroneo convincimento che il prodotto così denominato sia superiore in qualità - in quanto definito “puro” - a quello che contiene tali grassi nella predetta modesta percentuale del 5%.

Stato della Procedura

In data 25/11/10 la Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziari o	Note
Scheda 1 2011/4059	Riconoscimento da parte dell'Italia di qualifiche professionali per la professione di docente conseguite in un altro Stato membro. Esame di lingua italiana	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2010/4038	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2010/2143	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2009/2255	Esercizio di poteri speciali.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2007/4601	Normativa italiana in materia di farmacie in contrasto con l'art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/4059 – ex art. 258 del TFUE****“Riconoscimento da parte dell'Italia di qualifiche professionali”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 53 della Direttiva 2005/36/CE, che impone ad ogni Stato membro della UE il “riconoscimento” delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri. Tale Direttiva costituisce una più specifica applicazione dell'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in ordine alla “libertà” dei lavoratori, provenienti da uno Stato membro, di circolare in tutta l'area comunitaria. Tale principio verrebbe infatti svuotato di effettività, qualora un lavoratore, dotato di un titolo professionale e inteso a trasferirsi in uno Stato membro diverso da quello di origine, non potesse ottenere, anche nello Stato membro ospitante, il riconoscimento degli studi compiuti. La normativa italiana censurata è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 206/2007 e dalla Circolare ministeriale n. 81/2010, che indicano le condizioni richieste affinché i docenti stranieri vengano ammessi ad insegnare in Italia. Nell'ambito di tali requisiti, si prevede che il soggetto sia sottoposto ad un previo esame, che certifichi la conoscenza della lingua italiana. Detto scrutinio, peraltro, non viene informato a criteri differenziati, in ragione delle diverse discipline oggetto di insegnamento, ma richiede lo stesso elevato livello di conoscenza dell'italiano, non solo nei casi in cui tale lingua costituisce l'oggetto dell'insegnamento (è il caso degli insegnanti di lingua italiana o dei logopedisti), ma anche quando ne rappresenta il mero mezzo (come per gli insegnanti di materie scientifiche, tecniche o motorie). Peraltro, tale prova preliminare non viene affidata in gestione a qualsiasi amministrazione, italiana o comunitaria, purché in possesso di determinati requisiti tecnici, ma solo a due specifiche istituzioni italiane, l'una presso l'Università per stranieri di Perugia, l'altra presso l'Università per stranieri di Siena. Al riguardo, la Commissione osserva che la lesione di un diritto sancito dai Trattati (come il diritto dei lavoratori UE alla libera circolazione), può ammettersi solo in funzione del soddisfacimento di imperative ragioni di ordine pubblico e, peraltro, non deve eccedere quanto strettamente necessario alla tutela delle stesse ragioni. Circa la legislazione italiana in questione, dunque, la Commissione osserva che essa introduce dei limiti talmente penetranti alla libera circolazione, in Italia, dei docenti di altri Stati membri, da non potersi giustificare nemmeno in base al pur rilevante interesse pubblico a garantire l'adeguata preparazione degli insegnanti delle scuole italiane. Infatti, la stessa conformazione “standard” del tipo di esame introdurrebbe un limite sproporzionato, dal momento che il livello di conoscenza della lingua nella quale si insegna, come adeguato ai diversi tipi di materia, non può essere lo stesso in tutti i casi. Inoltre, abilitati al rilascio degli attestati di conoscenza dell'italiano, necessari all'acquisizione della qualifica di docente in Italia, sarebbero solo i due atenei suddetti, mentre nessuna analoga patente verrebbe riconosciuta a sia pur prestigiose istituzioni di altri Stati membri, sicuramente in grado di verificare con la stessa puntualità la padronanza della lingua italiana. Infine, in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva di cui sopra, la conoscenza dell'italiano viene considerata requisito preliminare al “riconoscimento”, laddove essa può costituire soltanto oggetto di accertamento successivo.

Stato della Procedura

Il 28 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2010/4038 – ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca****Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell’art. 45 del TFUE, che sancisce il principio della “libertà di circolazione” dei cittadini di ogni Stato UE nel territorio degli altri Stati membri dell’Unione. La normativa italiana lesiva di tale principio è stata riscontrata nell’art.1, par.1, della Legge 143/2004, che determina i criteri per la formazione delle graduatorie degli insegnanti, in ordine alle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 (tabelle A1, A3 e A4 allegate alla stessa Legge). In seguito, la violazione suddetta sarebbe stata perpetuata dalle disposizioni dell’allegato 2 del D.to Min.le n. 42/2009, indicanti i criteri per l’aggiornamento delle graduatorie, di cui sopra, per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011. Dall’insieme di tutti i provvedimenti sopra menzionati risulta che gli insegnanti - in possesso di determinati titoli professionali rilasciati esclusivamente da istituzioni italiane (a seguito della frequentazione del corso biennale “SSIS”, ovvero dello specifico corso presso le “scuole quadriennali di didattica della musica”) - sono collocati, nelle predette graduatorie, in posizione più vantaggiosa, rispetto ai soggetti che si trovino in possesso di titoli comparabili conseguiti in altri Stati membri. Nello specifico, risulta alla Commissione che i soggetti detentori dei suddetti titoli italiani abbiano diritto al conteggio, ai fini del collocamento in graduatoria, di 30 punti supplementari, rispetto ai portatori di attestati comparabili rilasciati all’estero. Al riguardo, le Autorità italiane sostengono che i punti di vantaggio sarebbero in realtà 24, dal momento che 6 punti, dei 30 suddetti, verrebbero attribuiti a tutti i detentori di titoli professionali, anche conseguiti in altri Paesi membri. Di rimando, la Commissione replica di essere a conoscenza di alcune sentenze emesse dal TAR Lazio, con le quali si sarebbe disposto, con efficacia retroattiva, che i 6 punti in questione non potessero essere attribuiti ai titolari di qualifiche europee, per cui il vantaggio degli insegnanti italiani su quelli comunitari sarebbe, effettivamente, di 30 punti. La Commissione rileva, pertanto, che il sistema italiano determinerebbe, per quanti sono in possesso di certi titoli professionali stranieri (quand’anche riconosciuti in Italia), uno svantaggio rispetto agli intestatari di titoli italiani comparabili. Tale circostanza, unita al fatto che i soggetti muniti di titolo straniero sono prevalentemente lavoratori migranti da altri Stati UE, si tradurrebbe in una discriminazione di questi ultimi rispetto all’accesso al mercato italiano del lavoro. In quanto consapevoli di detta limitazione, gli stessi migranti sarebbero disincentivati dal trasferirsi in Italia, subendo, di fatto, un ostacolo alla libertà di circolare nel territorio italiano, a dispetto del principio riconosciuto dall’art. 45 TFUE, di cui sopra. L’Italia replica che il favore accordato ai titoli italiani è giustificato: 1) dal fatto che gli stessi attribuirebbero una maggiore conoscenza delle materie insegnate in Italia; 2) dall’esigenza di indennizzare i frequentanti della mancata valutazione, nelle rispettive graduatorie, del periodo di insegnamento coevo al corso. Riguardo al primo punto, la Commissione osserva che - ove un titolo straniero, attinente al campo della preparazione professionale dei docenti, venga “riconosciuto” in Italia - il suo possessore deve ritenersi idoneo ad operare, senza motivo di riserva, nel sistema italiano della pubblica istruzione.

Stato della Procedura

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2010/2143 – ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 7 della Direttiva 2005/36/CE, quest'ultima recante la disciplina relativa al riconoscimento, in ogni Stato membro dell'Unione europea, delle qualifiche professionali conseguite in un diverso Stato membro. In particolare, l'art. 7 della menzionata Direttiva dispone che il prestatore di servizi proveniente da uno Stato membro, il quale per la prima volta intenda eseguire le sue prestazioni in uno Stato membro diverso, possa essere obbligato dalla normativa interna di quest'ultimo Stato a fornire una dichiarazione scritta, contenente alcune informazioni. Queste ultime si sostanziano, in generale, nell'attestazione circa l'esistenza di garanzie in favore dei potenziali interlocutori del prestatore stesso: vengono in considerazione, in proposito, le circostanze per cui l'operatore risulti munito di copertura assicurativa, non presenti precedenti penali, risulti regolarmente stabilito in uno Stato della UE e sia altresì in possesso, ai sensi della normativa nazionale di quello stesso Stato, di abilitazione all'esercizio della attività di erogazione di servizi che gli è propria. In ogni caso, la regolamentazione contenuta nel citato art. 7 non fa riferimento ad un termine temporale tassativo, entro il quale il prestatore sia tenuto a fornire, alle Autorità dello Stato ospitante, l'informativa di cui sopra. Viceversa, il Decreto Legislativo emanato dal Governo italiano il 9 Novembre 2007, n. 206, impone al prestatore di servizi straniero - quindi, proveniente anche da un altro Stato membro UE - il quale intenda per la prima volta operare in Italia, di farne comunicazione alle competenti Autorità almeno 30 giorni prima dell'inizio della prestazione, salvi i casi di urgenza. Pertanto, la normativa nazionale impone all'erogatore di servizi transfrontaliero, ai fini dell'accesso al mercato italiano, il rispetto di una scadenza che non risulta, tuttavia, prevista dalla legislazione europea. A sostegno della normativa italiana, il Governo italiano ha dapprima segnalato che, di fatto, nessuna Amministrazione interna, in occasione della ricezione della comunicazione suddetta, procede alla verifica del rispetto del termine finale come sopra indicato, per cui la normativa nazionale relativa al suddetto termine dei 30 gg. è sempre rimasta, in concreto, lettera morta. Di rimando, la Commissione europea ha rilevato che l'esistenza di una mera prassi amministrativa non garantisce, di per sé, che lo Stato membro si sia conformato alle prescrizioni comunitarie, dal momento che un comportamento amministrativo è esposto a facili modifiche. Pertanto, la Commissione osserva che lo Stato membro possa ritenersi in linea con gli obblighi di adattamento alla normativa europea solo se i suoi atti normativi, e non solo quelli amministrativi, sono compatibili con la stessa legislazione europea.

Stato della Procedura

Il 24/11/2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Ai fini del superamento della presente procedura, il Governo italiano - come da nota della Presidenza del Consiglio alla Rappresentanza Permanente presso la UE in data 28/12/10 - ha presentato un emendamento alla Legge Comunitaria 2010, recante la soppressione, nel corpo del D. Lgs n. 206/2007, del termine di 30 giorni per la comunicazione di inizio della prestazione del servizio in territorio italiano, da parte dell'operatore transfrontaliero.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE****“Esercizio di poteri speciali”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla “libertà di circolazione dei capitali” e alla “libertà di stabilimento di impresa”. Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. “poteri speciali”, come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell’art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell’art.4 della Legge Finanziaria 2004, dei DPCM in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui “Enel s.p.a.”, “Finmeccanica s.p.a.”, “Eni s.p.a.”, “Snam Rete Gas s.p.a.” e “Terna s.p.a.”. Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l’importanza “strategica” di tali società, la normativa italiana intende impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da soggetti collegati ad entità statuali o ad altre organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l’erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti alla difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Legge Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM, che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di “poteri speciali” all’azionista Stato italiano. Detti “poteri speciali” consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all’acquisto, da parte di terzi, di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare “interessi vitali dello Stato”. Pertanto la normativa nazionale, nell’intento di prevenire pericolose “scalate” a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto finalizzato alla tutela di interessi pubblici definiti “vitali”, ma non puntualmente individuati. Il prepotere concesso in tal modo all’azionista Stato, rispetto agli altri azionisti, renderebbe l’acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, un ostacolo e alla “libera circolazione” dei loro “capitali” (l’acquisto di quote non implicanti il controllo della società è, infatti, una forma di investimento di capitali) e alla loro “libertà di stabilimento” (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un “veto” rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo nei rispetti delle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che il Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro è attualmente impegnato in un vasto disegno di riforma del sistema dei “poteri speciali”, onde superare la presente procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2007/4601 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di farmacie in contrasto con l’art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea contesta l’incompatibilità di alcune disposizioni della normativa italiana, in materia di farmacie, con l’art. 43 del Trattato CE relativo alla “libertà di stabilimento” di impresa. In particolare, si rileva l’illegittimità del divieto, per il singolo farmacista, di essere titolare di due o più autorizzazioni all’apertura o all’esercizio di una farmacia, nonché di “gestire” una società di farmacisti. Tale proibizione, infatti, introduce un trattamento discriminatorio nei confronti degli operatori di altri Stati membri, dal momento che, ove questi ultimi risultino già titolari, nel loro Paese, di un’autorizzazione siffatta, non possono aprire una farmacia in Italia, nè assumerne l’esercizio nella forma di impresa individuale o in quella di “amministratori” di società di farmacisti. Ne deriverebbe, di conseguenza, il mantenimento del monopolio delle imprese italiane sul settore della somministrazione dei farmaci al pubblico e, di conseguenza, la violazione della libertà degli operatori transfrontalieri di installare un’impresa in ogni Stato membro (vedi art. 43 TCE, sopra citato). Le Autorità italiane hanno precisato che il divieto del cumulo delle autorizzazioni è stato previsto sia per garantire, in ordine ad ogni farmacia, l’adeguata presenza di un professionista in grado di monitorare la delicata funzione della vendita dei medicinali, sia per evitare la formazione di concentrazioni imprenditoriali nocive alla libera concorrenza. In merito al primo punto la Commissione ha replicato che il cumulo suddetto non osterebbe alla garanzia di un attento controllo sulla somministrazione dei farmaci, ove venisse comunque garantita, in ogni filiale, la presenza di un farmacista preposto alle relazioni con la clientela, pur spettando la titolarità di più farmacie ad un’unica persona. Circa il secondo rilievo, si è ribattuto che il principio della libertà di stabilimento può essere derogato solo per ragioni di salute pubblica, pubblica sicurezza e ordine pubblico, pertanto non allo scopo di tutelare interessi di tipo economico come quello relativo alla creazione di un mercato concorrenziale. La Commissione contesta anche le disposizioni interne che, pur ammettendo che una società di farmacisti (non il singolo farmacista) possa essere titolare di più farmacie, limita a quattro il numero consentito di farmacie, peraltro imponendo che le filiali siano ubicate nella Provincia dove la società stessa ha la sede legale. Le previsioni in oggetto sarebbero lesive della libertà di stabilimento in quanto, in prima battuta, impediscono alle società farmaceutiche di altri Paesi membri di stabilirsi ovunque nel territorio italiano, essendo vincolate al territorio di una sola Provincia. In secondo luogo, le stesse disposizioni impongono alle società medesime, se vogliono entrare nel mercato italiano, di stabilire in Italia la sede legale, ledendo la loro libertà di “stabilimento” intesa come diritto a mantenere la sede suddetta all’estero, ubicando in Italia soltanto una mera filiale.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un parere motivato ai sensi dell’articolo 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2004/2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite in caso di mancato rispetto delle norme	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	SC C-249/08	Sì	Stadio invariato